

TESTO DELLA RISPOSTA DEL VICE MINISTRO CANCELLERI

COMMISSIONE IX - CAMERA DEI DEPUTATI

RISOLUZIONE 8/00079

7 OTTOBRE 2020

Presidente,
onorevoli deputati,

desidero anzitutto **ringraziarVi** per questa audizione che offre al Governo l'opportunità di chiarire alcune questioni che incidono in misura determinante su un comparto, come quello della motorizzazione civile, così strategico per la vita del Paese, tanto più nell'attuale critica fase congiunturale.

Desidero inoltre evidenziare positivamente come il mio intervento a nome del Governo tragga origine da una risoluzione **unitaria**, approvata dall'intero arco politico della Commissione, segno di quanto le problematiche relative a tale settore siano "sentite" e richiedano pertanto una concreta e decisa risoluzione.

Consapevole di quanto l'odierna Audizione sarà importante per offrire a tutti gli operatori del settore informazioni sulle misure e le linee di azione predisposte dal Governo a tutela del comparto, relazionerò punto per punto sulle questioni da Voi poste, rendendomi fin da ora disponibile, anche tramite gli uffici del Ministero, ad offrire tutte le integrazioni che riterrete necessarie. Anche per questo ho chiesto al Direttore generale per la Motorizzazione civile, l'ing. Calchetti, di essere presente in modo da poterVi offrire il massimo grado di completezza anche nelle risposte alle domande che vorrete rivolgermi al termine del mio intervento.

IMPEGNI RICHIESTI AL GOVERNO E RELATIVE RISPOSTE

Impegno sub lettera a), ***"assumere opportune iniziative atte a smaltire il cronico arretrato degli uffici provinciali della motorizzazione civile, specie per quanto concerne gli esami di guida"***

Nel dettaglio:

1) bandire concorsi per assumere esaminatori e tecnici del settore e ad assicurare la possibilità, per coloro che sono stati assunti, di sostenere celermente gli esami di abilitazione.

Sul punto la competente Direzione Generale per il Personale e gli Affari Generali ha già rappresentato come non vi sarebbe alcun problema ad agire in tal senso. Vi è infatti la consapevolezza della necessità di colmare le vacanze d'organico che ormai da troppo tempo affliggono la Motorizzazione e a tal fine si sta già reclutando personale attingendo delle attuali graduatorie di idonei utili su tutto il territorio nazionale.

Ciò, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 56/2019 all'art. 3, in base al quale le amministrazioni dello Stato possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

Nei limiti di tale contingente, ai sensi del comma 4 della predetta norma, già da ora, può infatti procedersi all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per ciascun anno nell'ambito del piano dei fabbisogni di ciascuna amministrazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro.

2) valutare l'opportunità di coinvolgere personale qualificato proveniente da altri settori, come ad esempio dalle Forze armate e/o dalle Forze di polizia.

In relazione a tale proposta rappresento che per la sua realizzazione, sarebbe prima necessario modificare l'art. 121, comma 3, del codice della strada che, come sapete, dispone che gli esami per la patente e per le altre abilitazioni di guida sono effettuati da dipendenti dell'allora denominato Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, peraltro formati con qualificazione iniziale e abilitati con esame alla luce di una normativa conforme a quanto disciplinato al livello comunitario.

Tanto premesso, per un verso sembrerebbe che l'analisi costi benefici (e cioè una modifica normativa per risolvere una situazione emergenziale limitata nel tempo) porti a concludere per una non adeguatezza della misura ipotizzata rispetto al fine da perseguire, per altro, poi, sarebbe da chiarirsi cosa si intenda per "personale qualificato" fermo restando che, almeno per gli esaminatori addetti alle prove di guida, sarebbe indispensabile previamente formarli ed abilitarli in coerenza con le richiamate disposizioni comunitarie.

Peraltro, come noto, l'art. 20 - bis della Legge n. 120 del 2020, recante conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 76 del 2020, dispone che *"Al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della Motorizzazione civile, ...(omissis)..., nelle more del passaggio dalla qualifica di «addetto» a quella di «assistente», ai sensi della tabella IV.1 articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, **il personale in servizio presso gli uffici della Motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2018, recante Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.**"*.

Quanto stabilito con il c.d. "Decreto semplificazioni" mette dunque in atto un cospicuo rinforzo nella platea degli esaminatori, pari a circa 100 abilitati, che ha già dato i suoi frutti, in quanto, come meglio dirò dopo (sub. N. 5) è già stato **recuperato tutto l'arretrato** accumulatosi in periodo di lockdown.

3) adottare iniziative, anche normative, volte a dare piena attuazione a quanto previsto dalla direttiva 126/2006/CE con riferimento all'estensione delle patenti da A1 a patenti A2 e A;

In merito al su riportato impegno, si osserva che l'allegato VI della citata direttiva prevede che gli Stati membri possono consentire di estendere la patente di guida dalle categorie A1 e A2 rispettivamente alle categorie A2 e A, oltre che tramite esami, anche tramite frequenza di un corso di formazione di almeno 7 ore.

In sede di recepimento di tali disposizioni comunitarie nell'ordinamento nazionale, ad opera del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e succ. mod. ed int., **non si è però ritenuto opportuno** avvalersi di tale facoltà riaffermando piuttosto il principio che il conseguimento, anche per estensione, di tutte le patenti di guida deve avvenire **esclusivamente tramite esami**: si è ritenuto cioè necessario, per ragioni connesse alla sicurezza della circolazione stradale, che l'autorità pubblica preposta verifichi, attraverso

specifiche prove in area chiusa e nel traffico, tanto la capacità di un conducente di condurre un veicolo, quanto i comportamenti del conducente stesso nel traffico.

Tuttavia, nell'ambito di un **Tavolo tecnico permanente che si intende istituire fra il MIT e le Associazioni di categoria, ma che comunque di fatto risulta già operativo**, il Governo valuterà la possibilità di avvalersi di quanto già consentito dalla normativa europea e quindi di estendere la patente di guida dalle categorie A1 e A2 rispettivamente alle categorie A2 e A tramite la sola frequenza di un corso di formazione di almeno 7 ore.

È chiaro che, in ogni caso, dovranno sempre essere assicurati i più alti standard di sicurezza ed è per tale ragione che, al predetto tavolo tecnico permanente sarà mia cura convocare anche le Associazioni che si occupano di sicurezza stradale.

4) valutare l'opportunità di adottare iniziative per ammettere all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida tutto il personale in servizio presso la motorizzazione civile che ha superato il relativo corso di abilitazione, indetto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2018, nelle more del passaggio dalla qualifica di «addetto» a quella di «assistente», ai sensi della tabella IV-1- articolo 332, allegata al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).

Come detto prima sub n. 3), l'art. 20 - bis della Legge n. 120 del 2020 di conversione del d.l. Semplificazioni" ha esattamente disposto nel senso da Voi auspicato.

5) valutare l'opportunità di adottare, per quanto di competenza, iniziative idonee a consentire una diffusa ripresa degli esami, prevedendo per il periodo di emergenza COVID-19, la possibilità, per le autoscuole ubicate a più di 50 chilometri dagli uffici delle Motorizzazione, di dar seguito a quanto previsto dalla circolare del MIT 7 agosto 2008 prot. 39544/23 o di consentire lo svolgimento degli esami nelle sedi istituzionali degli enti territoriali che manifestano piena disponibilità alla cessione dei locali per lo svolgimento degli esami.

Al riguardo, per inquadrare correttamente i termini della questione, mi sia consentito riportare alcuni dati:

esami pratici di guida: mentre a tutto giugno 2020 ne erano stati svolti 40.817, contro i 91.774 del giugno 2019, con un valore pari a **-55,52%**, a settembre 2020 ne sono stati svolti 95.651, contro gli 88.842 del settembre 2019, pari ad un **+7.66%**. Tutti svolti o in località individuate dagli Uffici della Motorizzazione (di seguito UMC), o presso località designate dalle autoscuole;

verifica delle cognizioni teoriche: mentre a tutto giugno 2020 ne erano stati svolti 72.356, contro i 93.124 del giugno 2019, con un valore pari a **-22,30%**, a settembre 2020 ne sono stati svolti 101.947, contro gli 89.838 del settembre 2019, pari ad un **+13.48%**. Tutti svolti presso strutture degli Ufficio della motorizzazione civile.

Quanto riferito, peraltro, in concomitanza con i mesi estivi di luglio ed agosto.

È evidente, dunque che, dalla ripresa delle attività degli esami dopo il periodo di lockdown, **il gap operativo a quest'ultimo imputabile è stato ampiamente recuperato e che i valori, in termini assoluti, superano quelli corrispondenti dell'anno precedente.**

E ciò è stato possibile, oltre che con un serio impegno di tutto il personale degli UMC, anche grazie allo svolgimento delle prove teoriche presso le aule degli stessi Uffici che, oltre a permettere una migliore verifica della correttezza e costanza della prescritta sanificazione, garantisce anche un razionale impiego

degli esaminatori. Ed infatti, presso le aule degli UMC ogni singolo esaminatore può svolgere l'esame teorico per dieci, dodici candidati per ora, contro mediamente i cinque o sei candidati per ora possibili presso le sedi delle autoscuole, di più ridotte dimensioni.

In ogni caso, il Governo è consapevole del disagio che, soprattutto in alcuni territori, può causarsi a seguito di una notevole distanza fra gli UMC e le autoscuole e **valuterà, anche grazie al Tavolo permanente con le associazioni di categoria, tutte le opportune iniziative, anche normative, volte a risolvere tale criticità.**

In quest'ottica intendiamo valutare, sempre nell'ambito del predetto Tavolo Tecnico e con l'obiettivo di ridurre in un'ottica più efficiente i tempi di svolgimento degli esami, la possibilità di diminuire il numero delle domande dei test da 40 a 20 quiz mantenendo inalterata la proporzione fra risposte esatte ed errata ai fini del superamento della prova.

6) valutare l'opportunità, esclusivamente per l'esame teorico, considerata l'esiguità del numero degli esaminatori di scuola guida, di adottare iniziative per ovviare a tale figura, sostituendola con un funzionario della pubblica amministrazione

Al riguardo mi riporto a quanto già rappresentato al punto sub n. 2) sia con riferimento all'eventuale necessità di una modifica normativa (misura probabilmente carente di proporzionalità rispetto al fine), sia con riferimento all'articolo 20-bis del DL semplificazione, che ha stabilito che il personale in servizio presso gli uffici della Motorizzazione civile che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore, indetto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 aprile 2018 è ammesso all'esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida".

Infine, mi sia consentito richiamare i dati che ho poc'anzi esposto sull'attività svolta dagli UMC da giugno a settembre che comprovano come non sussista allo stato una situazione emergenziale.

7) adottare iniziative per prevedere, in via transitoria, la possibilità che il pagamento delle missioni in conto privato degli esaminatori della Motorizzazione civile possa avvenire dopo lo svolgimento dell'esame anziché in via anticipata

Tale richiesta di impegno nasceva in un momento di forte crisi di liquidità da parte delle autoscuole (mi riferisco al periodo antecedente al mese di luglio).

Al momento attuale invece, poiché, secondo quanto riferito dalle Associazioni di categoria, le autoscuole hanno un maggior grado di liquidità, l'adozione di tali iniziativa risulta non più necessaria.

8) valutare l'opportunità di creare un registro degli esaminatori, contenente gli abilitati alla funzione di esaminatore per il conseguimento della patente di guida, a cui sia data facoltà di iscrizione, a richiesta, al personale in quiescenza già dipendente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e già abilitato medesima funzione;

Sul punto mi permetto di rinviare ancora una volta a quanto detto prima sub n. 2), sia con riferimento all'eventuale necessità di una modifica normativa (misura probabilmente carente di proporzionalità rispetto al fine), sia con riferimento all'articolo 20-bis del DL semplificazioni, come convertito. Peraltro la misura non sarebbe priva di impatto finanziario, relativamente alla istituzione del

Registro che, si presume, dovrebbe essere informatico, alla sua implementazione e tenuta. Sarebbe pertanto comunque previamente predisporre una copertura dei relativi oneri.

9) prendere in considerazione, sempre in via transitoria, una riduzione dei tempi di svolgimento degli esami pratici di guida, disponendo, onde garantire comunque la sicurezza stradale, con apposito decreto ministeriale, un aumento da 6 ore a 10 ore delle lezioni di guida certificate che il candidato deve sostenere per poter svolgere l'esame;

Sul tema si rappresenta che i tempi dell'esame di guida sono stabiliti dall'allegato II alla direttiva 2006/126/CE, che prevede che la prova nel traffico per il conseguimento delle patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE deve avere una durata netta non inferiore a 25 minuti, mentre quella per il conseguimento delle patenti delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE non deve avere durata netta inferiore a 45 minuti. Tali disposizioni dell'unione europea sono inderogabili, anche con una norma di legge nazionale e per modificarle, quindi, sarebbe necessaria una interlocuzione in sede europea per chiedere una modifica delle stesse norme comunitarie. In ogni caso, nell'ambito del predetto Tavolo Tecnico, il tema della riduzione dei tempi di svolgimento degli esami pratici di guida, che mi è stato anche rappresentato dalle associazioni di categoria, potrà essere ulteriormente approfondito anche nell'ottica di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

10) valutare l'opportunità di ridurre la quota di personale che attualmente svolge la propria attività in modalità agile;

Per le misure in tema di lavoro agile, non può che attenerci alle disposizioni normative dettate dal Governo in conseguenza dell'evolversi dell'epidemia ed alle conseguenti valutazioni del CTS così come recepite dalla Funzione Pubblica. Attualmente il lavoro agile è accordato a non più del 50% del personale, secondo criteri di priorità individuati per la tutela primaria dei lavoratori più vulnerabili.

b) adottare iniziative per applicare anche per le autoscuole, come già stabilito per altre attività, la misura di distanziamento sociale di un metro, in luogo di quella attualmente prevista, pari a 3 metri quadrati, tenendo conto delle indicazioni del Comitato tecnico-scientifico.

Sul punto si è già intervenuti con la circolare n. 24304 del 9.9.2020 recante "Nuove linee guida per il contenimento del contagio da Covid 19 nell'esercizio delle attività didattiche delle autoscuole". In attuazione di tali disposizioni, la Direzione generale per la Motorizzazione ha già conformemente disposto, riportando la distanza minima interpersonale prescritta ad almeno un metro.

c) adottare, senza ulteriore indugio, le iniziative di competenza, affinché siano adottati i provvedimenti normativi necessari a dare attuazione alla già vigente possibilità di effettuare presso officine esterne le revisioni periodiche dei veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate e dei ganci traino;

La modifica dell'articolo 80 del codice della strada introdotta dalla legge di stabilità del 2019, che ha introdotto la possibilità di affidare la revisione dei veicoli a motore pesanti anche a officine private, per poter essere concretamente operante necessita di numerosi decreti di attuazione volti, tra l'altro, a stabilire le caratteristiche tecniche della strumentazione necessaria ed i requisiti minimi soggettivi ed oggettivi richiesti alle officine per poter operare in tal senso.

Tuttavia la modifica normativa sopra citata ha lasciato fuori dall'ambito di applicazione significative tipologie di veicoli e tra queste, i semirimorchi ed i rimorchi e dunque necessiterebbe di un'ulteriore integrazione.

Per quanto riguarda i collaudi dei ganci traino, le modifiche introdotte dal dl semplificazioni all'art.78 del CdS, rinviano ad un Decreto Ministeriale l'individuazione delle operazioni tecniche per le quali non è necessaria la visita e prova, fra cui potrebbe essere inserita anche l'installazione del gancio traino.

d) individuare soluzioni immediate per ovviare all'enorme arretrato relativo al collaudo periodico degli impianti a gas installati sui veicoli a motore, onde consentire ai proprietari dei veicoli di assolvere agli obblighi di legge;

La soluzione normativa è stata già individuata dall'art. 49, comma 5-ter, lettera g), della legge n. 120 del 2020 ha modificato l'art. 78 del Codice della strada disponendo che *“Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione”*.

Con tale decreto, cui sta già lavorando la DG motorizzazione, sarà, tra l'altro, predisposta la soluzione auspicata, presumibilmente nel senso di prevedere la sostituzione della bombola GPL senza effettuare la visita e prova.

e) adottare opportune iniziative per concordare una soluzione più graduale delle proroghe in scadenza delle revisioni e per favorire, quanto prima, una progressiva ripresa di tali operazioni, nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, al fine di evitare sia la gestione di un numero di pratiche insostenibile in un prossimo futuro, sia il ricorso all'applicazione di quanto previsto dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/698, in materia di proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE ed

f) valutare una tempistica anticipata, rispetto a quella attualmente prevista per legge, per l'effettuazione delle attività di visita e prova e di revisione previste dal codice della strada nelle regioni in cui non si verificano nuovi contagi ovvero dove questi risultino in costante riduzione;

Il tema delle proroghe in parola, di cui alle lettere e) ed f), è come noto stato affrontato dal legislatore nazionale ed europeo. In ogni caso, dai dati delle revisioni effettuate dalle officine dal mese di giugno u.s. ad oggi, risultano numeri analoghi a quelli degli anni precedenti e, nel dettaglio, addirittura superiore. Dalla ripresa delle attività, nel mese di settembre, infatti, sono state effettuate 24,77% revisioni in più rispetto al 2018 dello stesso mese.

Per completezza di informazione riporto anche i dati relativi ai mesi da maggio 2018 a settembre 2020 che confermano il trend sopra rilevato.

	2018	2019	2020	variazione 19-20	variazione 18-20
MAGGIO	1652797	1630633	1513238	-7,20	-8,44
GIUGNO	1541379	1617750	1627117	0,58	5,56
LUGLIO	1632145	1773532	1637264	-7,68	0,31
AGOSTO	1008952	1019599	979892	-3,89	-2,88
SETTEMBRE	1233476	1326037	1539047	16,06	24,77
	7070767	7369570	7298578	-0,96	3,22

g) valutare l'opportunità di adottare iniziative per disporre il differimento dell'obbligatorietà delle procedure prescritte dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, per il rilascio del documento unico di circolazione (Duc), quale misura di sostegno e semplificazione per cittadini ed imprese del settore.

Sul punto è già intervenuto il legislatore della più volte citata Legge n. 210 del 2020, recante conversione con modificazioni del decreto legge n. 76 del 2020, che all'articolo 49, comma 5-*novies* ha disposto la proroga dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021.

h) avviare un percorso di riforma della disciplina vigente in materia di organizzazione, funzionamento, personale e compiti della direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870;

Il percorso è già stato avviato e infatti è *in itinere* un DPCM che, riorganizzando l'intero Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede, tra l'altro, le "nuove" competenze di della Direzione generale.

*** * ***

Sono a disposizione per le Vostre domande o richieste di chiarimento, che potranno essere integrate anche dal Direttore generale ing. Calchetti.